

(N. 822-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo)
del Senato della Repubblica nella seduta del 9 febbraio 1950.*

*modificato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati
dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 15 giugno 1950 (V. Stampato N. 1090)*

presentato dal Ministro *ad interim* dell'Industria e Commercio

(BERTONE)

di concerto col Ministro delle Finanze

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 17 GIUGNO 1950

Applicazione fino al 31 dicembre 1950 della maggiorazione del limite massimo dell'aliquota d'imposta camerale prevista dal primo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1º settembre 1947, n. 892.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Articolo unico.

Il secondo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo 1º settembre 1947, n. 892, è sostituito dal seguente:

« Con effetto dal 31 dicembre 1950 cesserà di avere applicazione la maggiorazione di cui al comma precedente ».

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo unico.

Il decreto legislativo 1º settembre 1947, n. 892, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 10. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:

Identico.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.